

N. 363/12 Sent.
N. 52/03 Reg. Gen.
N. 3470/12 Cron.
N. 663/12 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice dott. Andrea Salvatore Romito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2003, trattenuta in decisione all'udienza del 24 gennaio 2012, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente

TRA

ADICONSUM - Associazione Nazionale Difesa Consumatori e Ambiente, in persona del l.r.p.t. (con sede in Roma, via degli Ammiragli n. 91, c.f. 96107650580), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale della Regione n. 97, presso lo studio dell'Avv. Luigi Cascino, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Alessandro Palmigiano del foro di Palermo, per procura in atti;

ATTRICE

E

S. [redacted], in persona del l.r.p.t. (con sede in Enna, [redacted] [redacted]), elettivamente domiciliata in Enna, [redacted], presso lo studio dell'Avv. S. [redacted], che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [redacted] [redacted], per procura in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: azione inibitoria.

CONCLUSIONI

Come dagli atti di causa, che abbiansi per ripetuti e trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è fondata, per i motivi di seguito esposti
 Giova premettere che, con l'atto introduttivo del giudizio, la Adiconsum chiedeva dichiararsi la vessatorietà della clausola, riportata sul retro del biglietto di viaggio emesso dalla ~~SAI S.p.A.~~, a mente della quale "l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni al bagaglio al seguito, poiché esso è trasportato gratuitamente o non peso in consegna", per contrasto con gli artt. 1469 bis, comma 3, nn. 2, 15, 16 e 18 e 1469 quinquies, comma 2, n 2 c.c..

Deducava, la associazione attrice, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 1681 c.c. in materia di responsabilità del vettore con riguardo alla perdita ed avaria di cose che il viaggiatore porti con sé, che la vessatorietà della pattuizione sarebbe determinata dall'effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti dei consumatori nei confronti del professionista inadempiente, come peraltro sancito anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 15536 del 7 dicembre 2000), relativa ai limiti della predetta responsabilità in ipotesi di trasporto su strada ad opera di veicoli destinati ad uso pubblico e di autobus destinati ad uso privato.

Rilevava, inoltre, come la regolamentazione in questione contrastasse anche con l'art. 1, comma 2, l.n. 281 del 30 luglio 1998, poiché lesiva del diritto dei consumatori alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi, e che la ~~SAI S.p.A.~~ avesse, in ogni caso, violato anche la legge sul procedimento amministrativo e la l.r. n. 10/1991, non avendo riscontrato l'istanza della attrice di accesso alle condizioni contrattuali nel loro complesso.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la vessatorietà della clausola in questione, con la distruzione di tutti i biglietti recanti la pattuizione o la adozione di misure analoghe, come previsto dall'art. 3 l.n. 281 cit.; la pubblicazione del provvedimento di condanna entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza su quotidiani a diffusione regionale o nazionale; la condanna al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo in ipotesi di inadempimento, ex art. 5 bis l.n. 281 cit..

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la ~~SAI S.p.A.~~, chiedendo rigettarsi la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.

Contestava, in particolare, la natura vessatoria della clausola sul rilievo dell'espresso rifiuto, da parte del vettore, di effettuare un servizio di trasporto del bagaglio, per libera scelta dell'utente collocato all'interno della stiva dell'autobus e, conseguentemente, della inconfigurabilità di una qualsivoglia forma di responsabilità.

Evidenziava che nessun obbligo sia imposto ai viaggiatori di separarsi dai bagagli di particolare ingombro, ben potendo gli utenti riporli negli appositi alloggiamenti all'interno dell'autobus oppure collocati su un sedile, pagando un ulteriore biglietto.

Deduceva, inoltre, che la inderogabilità dell'art. 1681 c.c. era prevista solo con riferimento ai limiti di responsabilità per i sinistri che colpissero il viaggiatore e non per la perdita o avaria dei bagagli.

Così sintetizzati i punti principali delle rispettive posizioni delle parti in causa, reputa il Giudicante che la soluzione della controversia debba snodarsi secondo i seguenti passaggi logici.

Il primo punto da chiarire consiste nella perimetrazione del vincolo gravante sul vettore in ipotesi di trasporto di persone, sul piano sia astratto che concreto, ossia con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio.

Quanto al primo profilo, occorre osservare che la accessorietà dell'obbligazione relativa al trasporto di bagaglio ove sia stipulato un contratto di trasporto di persone è, in modo inequivoco, prevista dall'art. 1681, comma 1, c.c.. La norma, pertanto, rende evidente come, in assenza di una pattuizione contraria, che scinda i due obblighi o che escluda espressamente il vincolo di dipendenza, la assunzione dell'impegno di trasportare un soggetto da un luogo ad un altro si estende agli oggetti che questi abbia con sé.

Tale interpretazione, peraltro, si pone in linea con i più recenti approdi della dottrina in merito al concetto di causa contrattuale, essendo palese che l'interesse concreto del viaggiatore al cui soddisfacimento è funzionale la stipula del contratto regolamentato dagli artt. 1681 e ss. c.c. consiste nel raggiungere la meta desiderata unitamente al proprio bagaglio.

Passando, ora, alla questione dedotta in giudizio, deve immediatamente porsi in evidenza - e, ciò, in contrasto con quanto sostenuto dalla società convenuta - come la clausola sia

idonea esclusivamente ad attribuire all'obbligazione accessoria il carattere della gratuità, ma non ad interrompere il nesso fra i due impegni assunti dal vettore.

Il punto focale della questione pare essere costituito dalla mancata presa in consegna del bagaglio, cui la [REDACTED] attribuisce l'efficacia di escludere la assunzione dell'impegno di trasportare il bagaglio autonomamente riposto dall'utente all'interno dell'apposita stiva.

La tesi della convenuta non persuade.

La azione del portare con sé, elevata dall'art. 1681, comma 1, c.c. a circostanza la cui sussistenza è da considerare necessaria ai fini del sorgere della responsabilità in capo al vettore, infatti, è da ritenersi perfezionata anche nell'ipotesi in cui il viaggiatore - per maggiore comodità o per necessità, ad esempio in caso di oggetti particolarmente voluminosi e, dunque, non collocabili né nelle apposite cappelliere né in grembo; oppure ancora per non arrecare intralcio alla mobilità degli altri utenti - autonomamente riponga, per la durata del viaggio, il bagaglio all'interno della stiva, pur senza consegnarlo al personale del vettore, non essendo, ad avviso del Giudicante, tale scelta interruttiva del nesso di pertinenzialità fra soggetto ed oggetto.

In altri termini, la mera distanza fisica fra viaggiatore e bagaglio e la connessa impossibilità di accedere liberamente ad esso - essendo necessaria a tal fine la sosta del veicolo, la discesa del viaggiatore, l'apertura del portellone laterale e la materiale apprensione del bene - non determina la dissolvenza del predetto nesso e dell'interesse, consacrato nel contratto, a che viaggiatore e bagaglio giungano a destinazione insieme senza subire pregiudizi, prescindendo dalla materiale collocazione del bene all'interno del veicolo, se nella porzione inferiore o in quella superiore.

Non ragionevole, pertanto, appare la posizione assunta in giudizio dalla convenuta, la cui adozione condurrebbe a creare una ingiustificata aporia fra l'ipotesi in cui il viaggiatore riponga il bagaglio nella stiva, per una delle ragioni sopra esemplificate, e l'ipotesi in cui il medesimo bene sia, di contro, trattenuto con sé: distinzione, quest'ultima, che, oltre a non trovare alcun aggancio normativo, si pone in netto contrasto con le esigenze concrete costituenti la causa del contratto.

Occorre, a questo punto, scrutinare un ulteriore profilo, per la verità solo adombrato dalla convenuta, ma di cui, non di meno, si ritiene necessaria la trattazione, consistente nella possibilità di attribuire alla clausola l'efficacia non di limitare la responsabilità, bensì di definire l'oggetto del contratto.

La questione, di non recente emersione, è stata nel corso degli anni adeguatamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, sicché non se ne richiameranno, in questa sede, gli sviluppi logici; sia sufficiente evidenziare, per escludere la ascrivibilità della pattuizione in esame alla seconda delle categorie sopra menzionate, la chiara ed inequivocabile dizione impiegata dalla convenuta, diretta ad escludere le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non a specificare il contenuto dell'obbligo assunto - se non con riferimento alla gratuità del trasporto; ma deve rilevarsi come la gratuità del trasporto del bagaglio non escluda il sorgere della responsabilità in ipotesi di danno o avaria, per espressa previsione dell'art. 1681, comma 3, c.c. -, per le motivazioni appena espresse.

In definitiva, riconoscere la sussistenza dell'obbligo, in capo al vettore - sia sul piano astratto che su quello concreto, per le motivazioni appena esposte -, di trasportare anche il bagaglio che l'utente porti con sé conduce ad ampliare lo spettro della responsabilità gravante in capo alla [REDACTED], anche alle ipotesi di pregiudizi ai beni che il viaggiatore abbia, per scelta o per necessità, abbia riposto all'interno della plancia del veicolo.

Ricorrano, pertanto, tutte le condizioni prescritte dalla normativa attualmente vigente (d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005), recettiva delle disposizioni in precedenza incorporate nel codice civile, perché possa essere dichiarato il carattere vessatorio della clausola, determinato ex art. 33, comma 2, lett. b) ed r): a) la esclusione o limitazione delle azioni o dei diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista medesimo [lett. b)]; b) la conseguente limitazione o esclusione dell'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; c) la assenza di una prova contraria, idonea a vincere la presunzione *iuris tantum* di vessatorietà

posta dall'art. 33, comma 2, d.lgs. cit., non avendo la convenuta - su cui gravava tale specifico onere probatorio - fornito alcun elemento in tal senso.

All'accertamento del carattere vessatorio della clausola in questione consegue la inibizione dell'uso, a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza, della pattuizione in questione e conseguentemente dei biglietti sui quali essa sia stata già stampigliata, rimanendo immutati - nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo fra l'instaurazione e la definizione della controversia - gli accentuati motivi di urgenza di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, in ragione dell'elevato numero dei soggetti a ciò potenzialmente interessati, coincidente con il novero degli utenti delle [REDACTED].

Le medesime ragioni inducano a fornire alla pronuncia il più ampio risalto, dovendosi ordinare la pubblicazione, a cura e spese della convenuta, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, del dispositivo sui quotidiani 'La Repubblica', 'Il Giornale di Sicilia' e 'La Sicilia'.

Il mancato tempestivo adempimento anche solo di uno degli obblighi derivanti dalla condanna - inibizione dell'uso della clausola e dei biglietti sui quali essa sia stata già stampigliata; pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani sopra indicati - entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza comporterà, in applicazione dell'art. 140, comma 7, d.lgs. cit., la sanzione a carico della convenuta di € 700,00 per ogni giorno di ritardo; importo da considerarsi equo in considerazione della natura e della rilevanza dell'obbligo violato, della posizione processuale assunta dalla [REDACTED] e dalla presumibile entità del patrimonio della convenuta.

Le spese, liquidate in dispositivo in ragione della natura e del valore della causa, oltre che della attività processuale in concreto espletata, seguono la soccombenza, non ravvisandosi giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione, totale o parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Enna, in persona del Giudice unico dott. Andrea Salvatore Romito, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda formulata dall'attrice Adiconsum - Associazione Nazionale Difesa dei Consumatori ed Ambiente, in persona del l.r.p.t., nei confronti della convenuta ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ in persona del l.r.p.t., e, dichiarata la vessatorietà della clausola riportata sul retro dei biglietti di viaggio, secondo la quale "l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni al bagaglio al seguito, poiché esso è trasportato gratuitamente o non peso in consegna", per contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. b) ed r) d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, ne inibisce l'uso alla convenuta a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza;
- 2) dispone che il presente dispositivo sia pubblicato, a cura e spese della convenuta, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza, sui quotidiani 'La Repubblica', 'Il Giornale di Sicilia' e 'La Sicilia';
- 3) dispone che il mancato adempimento anche di uno degli obblighi sopra sanciti entro il termine del trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza comporti, in applicazione dell'art. 140, comma 7, d.lgs. cit., la sanzione a carico della convenuta di € 700,00 per ogni giorno di ritardo;
- 4) condanna la convenuta a rimborsare alla attrice le spese di lite, che liquida in € 100,00 per spese, € 1500,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorari; il tutto oltre rimborso forfettario 12,50%, iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Enna il 20 agosto 2012.

Il Giudice
dott. Andrea Salvatore Romito

Deposito nella Cancelleria
del Tribunale di Enna
Enna, 04.10.12

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Armando Crestano